



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEL CONTENZIOSO E DEI DIRITTI UMANI

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Ufficio I

Prot. ER/Lib-Prof./

Roma,



Protocollo: ER/2006/0017230.U

Spett.le

Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12

00186 Roma

URGENTE

Avv. Ventrella Luca

Fax 06-6829613

ALLEGATI: uno

**OGGETTO: Ricorso al TAR Ingegneri De Felice, Brandi e altri c/ Min. Giustizia.
CT 062927/2005**

In relazione a quanto in oggetto, ed a seguito della precedente nota del 9 gennaio u.s., si prende atto dell'avvenuta costituzione in giudizio di codesta Avvocatura, e si rappresenta quanto segue, con specifico riferimento al ricorso proposto dagli Ingegneri Brandi, De Felice, De Vuono, e Giovanni per l'annullamento della delibera del 15 novembre 2005 - e di ogni altro atto o delibera connessa, preliminare o conseguente - con cui il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ha votato per il rinnovo del Consiglio Nazionale.

Si premette, ad ogni buon fine, che con riferimento ad altra richiesta pervenuta a questo Ministero circa l'annullamento della delibera del 15 settembre 2005 con cui il Consiglio uscente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma aveva indetto le elezioni per il rinnovo dell'Ordine provinciale, questa stessa Amministrazione si era espressa, con la allegata nota in data 22/9/2005, in senso non contrastante con quello sostenuto dai ricorrenti.

Tanto premesso, si rappresenta quanto segue.

A seguito di un esposto presentato in data 21/09/2005 con cui veniva chiesto a questa Amministrazione di dichiarare l'illegittimità della indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma avvenuta il 15.9.2005, l'Ufficio III della DGGC di questo Dipartimento inviava al Consiglio dell'Ordine stesso una nota contenente le seguenti considerazioni:

"L'art.4 del D.L. n.115/2005, convertito in Legge n. 168/2005, se da un lato indice le elezioni degli enti territoriali degli ordini professionali interessati alla data del 15 settembre 2005, dall'altra specifica che "Ove il mandato non abbia più lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti".

Nella specie, è pacifico che il Consiglio dell'Ordine in questione scade il 31/01/2006.

Da qui la conseguenza - in punto di diritto - della ricomprensione della fattispecie in esame nella previsione di cui all'ultimo periodo del 1° comma dell'art.4 Legge n.168/2005 sopra trascritto, con l'ulteriore effetto dell'applicabilità del nuovo regolamento (D.P.R. n.169/2005) alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine ed in specie dell'art.3.1 secondo cui l'elezione di quest'ultimo è indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, e la prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima.

Alla luce dei rilievi che precedono deve dunque ritenersi che le elezioni de quibus devono reputarsi regolarmente indette se disposte a mezzo di apposita delibera assunta ai sensi del nuovo regolamento."

Per contro, in data 24.10.2005 l'Ordine degli Ingegneri di Roma comunicava la composizione del nuovo Consiglio Direttivo, e solo dopo ripetuti solleciti trasmetteva il verbale di insediamento degli eletti.

Nel ricorso in esame si evidenzia che la deliberazione del 15.9.2005 è avvenuta in riferimento all'art.4 del d.l. n.115 del 2005, convertito nella legge n.168 del 2005, che prevede l'indizione delle elezioni provinciali degli enti territoriali degli Ordini professionali alla data del 15 settembre 2005, precisando, al contempo, che "ove il mandato non abbia una più lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti".

Nella caso di specie, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma scadeva (e scade) il 31.1.2006.

Ne consegue l'applicabilità, alla consultazione elettorale in oggetto, del Regolamento dato con D.P.R. n.169 del 2005 che, all'art.3, stabilisce che tale elezione deve essere indetta almeno 50 giorni prima della scadenza del precedente Consiglio.

Ciò appare in linea con quanto sostenuto nella citata nota del 22.9.2005, inviata al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e al Consiglio Nazionale, con cui questa Amministrazione, sottolineava che l'indizione delle elezioni al 15.9.2005 poteva considerarsi legittima, ferma la scadenza del Consiglio in carica al 31.1.2006.

Si ritiene quindi, con particolare attenzione alla scadenza al gennaio 2006, che l'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma sia stato posto in essere illegittimamente.

Da ciò, infine, deriva la ulteriore grave conseguenza per cui alle elezioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, fissate per il 15.11.2005, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ha partecipato in composizione illegittima, rendendo così conseguentemente illegittimo il risultato delle elezioni stesse.

E' opportuno evidenziare che, a fronte della grave situazione sopra illustrata, ed a seguito peraltro di numerosi esposti pervenuti al riguardo, l'Ufficio III della DGGC di questo Dipartimento ha inviato al Sig. Capo di Gabinetto di questo Ministero una proposta di commissariamento dell'Ordine degli Ingegneri di Roma ritenendo sussistenti – nella fattispecie in esame - le previsioni di cui agli artt.8, co.2 del d.lgs.lgt. n. 382/1944 e 57, co.3 del R.D. n. 2537/1925, che consentono al Ministro della Giustizia di disporre appunto il commissariamento dell'Ordine nei casi di irregolare funzionamento del Consiglio o per altri gravi motivi.

In particolare ed in sintesi, in linea con quanto esposto, i gravi motivi sono stati rinvenuti da un lato nella illegittimità dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma avvenuto il 23 ottobre 2005, dall'altro nella conseguente illegittima partecipazione del Consiglio stesso alle elezioni per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, elezioni il cui risultato è quindi sostanzialmente viziato.

E' pertanto giuridicamente fondata l'istanza di annullamento della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma del 15 novembre 2005 – e di ogni altro atto o delibera connessa, preliminare o conseguente – con cui il Consiglio stesso ha votato per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il Magistrato addetto
D.ssa Emma D'Ortona

